



STATUTO

Prima la comunità

Art. 1. - È costituita l'Associazione "Prima la comunità" (d'ora in poi "**Associazione**"), libera Associazione socio culturale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se effettuata all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- la promozione e la diffusione della cultura della domiciliarità e del benessere intesi come beni primari che la comunità persegue da protagonista, contribuendo allo sviluppo di un welfare di comunità e generativo, riconoscibile nelle teorie e nelle pratiche;
- la connessione tra soggetti differenti del Paese, impegnati nel campo dell'assistenza, della sanità, della cura, della riabilitazione, della promozione umana, dell'integrazione, del superamento della marginalità sociale, della formazione e della cultura, attraverso la focalizzazione di questioni ritenute emergenti e l'individuazione di valide strategie di risposta;
- attenzione alla grave emarginazione sociale come contesto privilegiato dal quale partire per occuparsi dei diritti di tutta la comunità e avviare percorsi di sviluppo sociale e economico.

Art. 3. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, fra l'altro:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, studi e ricerche;
- attività editoriale: pubblicazione di quaderni, volumi, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di divulgazione e informazione indipendente;
- attività di ricerca;
- attività di formazione per cittadini e operatori;
- attività di confronto, elaborazione e di sperimentazione di servizi e buone pratiche.

Art. 4. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne rispettano i valori fondamentali e si impegnano a promuoverli.

Sono previste tre categorie di soci:

- Soci fondatori: persone, enti ed istituzioni che si sono riuniti per la prima volta per costituire l'Associazione, sottoscrivendone il verbale di costituzione;
- Soci benemeriti: persone, enti e istituzioni che intendono contribuire in maniera rilevante, con la loro opera o con il loro sostegno economico, alla vita dell'Associazione;
- Soci ordinari: persone, enti e istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - ed in questo caso se non a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del Socio stesso - e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione del Socio ordinario è deliberata - su domanda scritta di ammissione del richiedente, previo contestuale versamento della quota sociale - dal Consiglio direttivo.

L'esito della deliberazione è tempestivamente comunicato per iscritto all'interessato ed annotato nel libro degli associati.

Contro la motivata delibera di rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assunzione della relativa delibera, all'Assemblea.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, e l'eventuale regolamento interno, le cui copie sono disponibili a richiesta dell'interessato, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo può applicare le sanzioni di richiamo, diffida, espulsione motivata dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea, nei termini di cui al precedente articolo 5.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;

- altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali di cui sopra;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale dei soci indicati all'articolo 4, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre e quello consuntivo entro il mese di aprile, pubblicati sul sito web dell'associazione e depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta di approvazione per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri, quando nominato;
- l'Organo dei Revisori, quando nominato.

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto di tutti i soci; è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Il regolamento disciplina la modalità di esercizio di eventuali deleghe.

Essa è convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea o attraverso il ricorso alla modalità telematica con invio a ciascun socio della convocazione per posta elettronica (di cui il socio garantisca di fare uso esclusivo e protetto) almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire con modalità a distanza.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nel sito web e affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'Assemblea ordinaria, ha i seguenti compiti:

- in quanto momento fondamentale di confronto di tutti i soci, è l'organo di indirizzo e di supervisione strategica dell'Associazione nonché di coordinamento e supervisione delle attività del Consiglio Direttivo ed elabora proposte nell'ambito delle finalità dell'Associazione, e
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- analizza e approva progetti ed iniziative generali coerenti con il disegno generale;
- delibera il numero di membri (da tre a nove) che formeranno il Consiglio direttivo nel triennio.
- elegge – e revoca - il Consiglio direttivo, nonché, ove deliberata la relativa nomina, il Collegio dei probiviri – che può essere revocato dalla stessa - e l'Organo dei revisori;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da non meno di tre e non più di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in via telematica.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Nella prima seduta elegge al suo interno il Presidente, ferma la nomina del primo presidente, in sede di Atto costitutivo.

Si riunisce di norma due volte all'anno ed è convocato da per iscritto con convocazione inviata a tutti i membri:

- il Presidente;
- da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio;
- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elabora il bilancio consuntivo;
- elabora il bilancio preventivo relativo all'esercizio annuale successivo;
- stabilisce gli importi annuali delle quote dei soci;
- stabilisce gli eventuali contributi per la partecipazione a eventi;
- compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- formalizza la costituzione di Comitati territoriali o settoriali
- istituisce eventuali sedi operative.

Di ogni riunione è redatto verbale che viene conservato agli atti dall'associazione.

Il Consiglio direttivo può esonerare dal versamento della quota annuale persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, all'attività dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il/i Vicepresidente/i, anch'egli nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16. – L'Organo dei Revisori, quando nominato, può essere monocratico o composto da tre persone fisiche, iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri, quando nominato, è composto da tre soci eletti dai soci fondatori. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – L'Associazione può prevedere la costituzione di Comitati territoriali per la realizzazione di iniziative legate alle politiche per la tutela della salute delle singole realtà, prevedendo la nomina di un componente nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 19. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente è devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo quanto previsto per l'Organo dei Revisori ove nominato. In base ad apposita regolamentazione, definita dal Consiglio direttivo, nell'ambito del regolamento generale elaborato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea, potrà essere previsto a favore dei soci il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Art. 22

22.1 Qualunque controversia tra i soci e l'Associazione viene esclusivamente demandata per la sua risoluzione ad un arbitrato irrituale, il cui lodo ha significato e valore di transazione, a mezzo di un Collegio arbitrale composto di tre membri così formato: a) uno espresso dal socio; b) uno in rappresentanza dell'Associazione, rappresentato dal Presidente dell'Associazione o da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo; c) uno designato di comune accordo tra i due arbitri precedenti.

22.2 In caso di mancato accordo sul terzo arbitro, sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, su istanza presentata da una delle parti.

22.3 Qualora la controversia fosse con più soci questi esprimeranno un arbitro di comune accordo, fermo restando la presenza del Presidente in rappresentanza dell'Associazione.